



Consiglio Regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N.1124

PROPOSTA DI LEGGE

**“VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IMMATERIALI DELLE IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA PUGLIESE”**

L’articolo 1 è così integralmente sostituito:

**ART. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione delle risorse immateriali per lo sviluppo delle imprese e dell’economia pugliese. In particolare, l’impiego della conoscenza specialistica, del know-how, del capitale intellettuale è considerato strumento essenziale per la competitività delle imprese e del territorio.
2. La Regione Puglia, nei bandi regionali per la concessione di finanziamenti agevolati e per l’assegnazione di commesse, riconosce specifiche premialità aggiuntive rispetto ai criteri di valutazione previsti dai citati bandi, ai soggetti esercenti un’attività economica anche di natura non commerciale e alle PMI di cui al D.M. 18 aprile 2005 che dimostrino di aver attuato iniziative finalizzate alla valorizzazione delle risorse immateriali, agli investimenti in ricerca e sviluppo, agli investimenti in formazione.

li, 20 maggio 2019

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N.1124

PROPOSTA DI LEGGE

“VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IMMATERIALI DELLE IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA PUGLIESE”

L’articolo 2 è così integralmente sostituito:

ART. 2

(Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge, si intende per:

a) report integrato:

la comunicazione sintetica finalizzata a descrivere come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione aziendale consentano di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera;

b) capitale intellettuale:

il capitale costituito dal capitale umano e dal know-how aziendale;

c) beni immateriali:

1) software;

2) brevetti industriali;

3) marchi d’impresa;

4) disegni e modelli giuridicamente tutelabili;

5) informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

li, 20 maggio 2019

Il Consigliere Regionale

Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N.1124

PROPOSTA DI LEGGE

**“VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IMMATERIALI DELLE IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA PUGLIESE”**

L’articolo 3 è così integralmente sostituito:

ART. 3

(Report integrato dei beni immateriali)

1. Il report integrato dei beni immateriali, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, si riferisce ai temi di Innovazione Ricerca e Sviluppo, Ambientali, Sociali, attinenti al Capitale Intellettuale, al rispetto dei Diritti Umani, alla lotta contro la Corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dei soggetti di cui all’articolo 1.
2. Il report integrato deve, in particolare, descrivere:
 - a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione dell’attività di impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati, ove previsto dalla normativa vigente, secondo la disciplina recata dall’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento ai temi di cui al precedente comma 1;



Consiglio Regionale della Puglia

- b) le politiche praticate dal soggetto di cui all'articolo 1, comprese quelle di dovuta diligenza (due diligence), i risultati conseguiti per il tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
 - c) i processi e le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e formazione posti in essere e gli eventuali risultati conseguiti;
 - d) la valorizzazione delle competenze a sistema con i processi adottati dal soggetto esercente un'attività economica.
3. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con un raffronto in relazione a quelle presentate negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dagli standard e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata.
4. I legali rappresentati dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a garantire che il rapporto integrato sia redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Nel caso in cui il soggetto di cui all'articolo 1 abbia iniziato ad esercitare attività di impresa da meno di dodici mesi, il report integrato dei beni immateriali potrà essere sostituito da una relazione illustrativa delle iniziative eventualmente già intraprese relativamente a quanto previsto nel comma 1 del presente articolo.

li, 20 maggio 2019

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N.1124

PROPOSTA DI LEGGE

**“VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IMMATERIALI DELLE IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA PUGLIESE”**

L’articolo 4 è così integralmente sostituito:

ART. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. Con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono definite le modalità di attuazione delle presenti norme, ivi compresa l’adozione del modello da utilizzare per la redazione del report integrato sopra descritto.

li, 20 maggio 2019

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI



Consiglio Regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSILIARE N.1124

PROPOSTA DI LEGGE

“VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IMMATERIALI DELLE IMPRESE
PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA PUGLIESE”

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

ART. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

li, 20 maggio 2019

Il Consigliere Regionale
Domenico DAMASCELLI

OK

ALLEGATO 1


Modello da utilizzare per la redazione del Report Integrato

Cod.	Informazione	Obiettivo conoscitivo	Indice
1.	Identità aziendale: inizio dell'attività, finalità, progetto, ambizioni. Esperienze di successo e di insuccesso.	Presentazione dell'organizzazione	M
2.	Area di operatività dell'organizzazione con riferimento ai prodotti/servizi offerti: storia ed evoluzione nel tempo. Analisi delle opportunità di crescita e degli eventuali ostacoli.	Presentazione dell'organizzazione Verifica dell'ambito di influenza	E
3.	Valutazione dei rischi in funzione della loro significatività.	Presentazione dell'azienda e del suo business.	E
4.	Capitale finanziario: <i>analisi dei flussi di cassa e cash requirement.</i> Capitale produttivo: <i>elenco e descrizione dei progetti in corso e futuri.</i> Capitale umano: <i>valore competenze, investimenti in ricerca e sviluppo, investimenti totali in formazione, media dei giorni di addestramento per dipendente.</i>	Verifica degli eventuali punti di eccellenza dell'organizzazione	E
5.	Politica degli elementi necessari per creare valore e illustrazione delle risorse scelte per sostenere e supportare il business: umane, finanziarie, ambientali, fisiche e intellettuali.	Verifica degli eventuali punti di eccellenza	E
6.	Capitale sociale e relazionale: <i>Stakeholder - Istituzioni - Territorio</i>	Verifica dell'ambito di influenza	E

 (DANASCELLI)

 (HARMS)

 (GATTA)


05.12.2018